

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 98 del 5 agosto 2026

Emergenza idrica nel territorio della Regione del Veneto. Deroga al Deflusso Minimo Vitale (DMV) nell'asta del fiume Brenta a valle della sezione di Bassano del Grappa (VI) per il contrasto della severità idrica e la tutela delle situazioni idrauliche ed ecologiche di valle.

[Protezione civile]

Note per la trasparenza:

A seguito del persistere dello stato di emergenza regionale per deficit idrico e dell'aggravamento dello scenario di severità idrica da "medio" ad "alto" per tutto il territorio regionale, confermato dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, il presente provvedimento dispone la deroga al Deflusso Minimo Vitale (DMV) nel fiume Brenta, con una riduzione pari al 50% del DMV a valle della sezione di Bassano del Grappa (VI), al fine di garantire la sostenibilità complessiva del sistema e la gestione dell'emergenza idrica nei tratti di valle.

Il Presidente

VISTO l'art. 1 della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 che dispone che « *In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensità particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccità, tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumità o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e attività produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle autorità di distretto idrografico e alle province interessate.* »;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 72 del 1° luglio 2026 di dichiarazione dello stato di emergenza regionale per deficit idrico su tutto il territorio della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 e dell'art. 1 della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 20, con la quale sono state stabilite le prime misure straordinarie di salvaguardia della risorsa;

VISTA la nota del Presidente della Regione del Veneto n. 402745 del 3 luglio 2026 finalizzata alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 per fronteggiare la crisi idrica nella Regione del Veneto;

RILEVATO che l'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel Distretto idrografico delle Alpi Orientali con Delibera n. 9 del 15 luglio 2026 ha disposto, tra l'altro, « *di adottare la generalizzata temporanea limitazione delle grandi derivazioni irrigue ubicate sul territorio distrettuale nella misura percentuale modulabile del 25% rispetto alla portata massima di concessione per il periodo temporale di riferimento a cura dell'amministrazione concedente, allocando la risorsa idrica corrispondentemente risparmiata nei serbatoi montani per far fronte all'eventuale possibile perdurare della condizione di siccità e carenza idrica prevista per le prossime settimane* »;

PRESO ATTO che, nonostante le derivazioni irrigue dal fiume Brenta siano state progressivamente ridotte fino al 60%, persiste una grave carenza idrica nei tratti di valle in cui si trovano le prese acquedottistiche;

CONSIDERATO che l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, con nota prot. n. 10736 del 30 luglio 2026, ha rilevato che, alla luce del quadro meteo-climatico previsto per le prossime settimane, caratterizzato da un rapido innalzamento delle temperature ben oltre i valori tipici del periodo e dal perdurare dell'assenza di precipitazioni sull'intero territorio regionale, sussistono le condizioni per l'innalzamento del livello di severità idrica da "medio" ad "alto" sull'intero territorio regionale;

VALUTATO che il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici, con comunicazione agli atti prot. n. 453631 del 05/08/2026, integrata con nota prot. 454895 del 05/08/2026, ha rappresentato il perdurare delle condizioni di grave criticità idrica e conseguentemente ha proposto al Presidente della Giunta regionale l'adozione di misure in deroga ai valori del Deflusso Minimo Vitale (DMV) con riferimento al fiume Brenta, quali la riduzione pari al 50% del DMV a valle della sezione di Bassano del Grappa (VI), ai fini di regolare la risorsa idrica;

PRESO ATTO del grave e persistente stato di crisi idrica che interessa l'intero territorio della Regione del Veneto, caratterizzato da un prolungato e marcato deficit idro-nivo-pluviometrico e da temperature superiori alle medie stagionali, con conseguenziale ed imponente riduzione delle portate di magra nei principali corsi d'acqua regionali;

CONSIDERATO che le regolazioni finora effettuate nei bacini idrografici montani e le progressive riduzioni di portata attuate nelle derivazioni irrigue ed industriali non si sono rivelate sufficienti a garantire il soddisfacimento delle esigenze minime e l'equilibrio idraulico ed ecologico nelle aste di valle;

PRESO ATTO che la società ENEL Green Power Italia S.p.A., gestore degli invasi idroelettrici lungo l'asta del fiume Brenta, con nota del 04/08/2026, pervenuta con prot. 452839 in pari data, ha comunicato che entro la metà del mese di agosto verrà raggiunta la quota di limite inferiore degli invasi e che, successivamente, saranno rilasciate verso valle le sole portate naturali in ingresso, mantenendo stabili i livelli degli invasi stessi;

PRESO ATTO che la situazione di estrema criticità fluviale esige l'adozione immediata di misure straordinarie ed indifferibili volte a salvaguardare la risorsa idrica e l'equilibrio complessivo dei corpi idrici e della situazione generale di valle;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2009, n. 107 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 44 "Deroghe al deflusso minimo vitale" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, che prevede che il Presidente della Giunta regionale con ordinanza adotta deroghe ai valori del Deflusso Minimo Vitale (DMV);

CONSIDERATO che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. attribuisce espressa e inderogabile priorità all'uso idropotabile e consente l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di deroga ai regimi di deflusso e di regolazione delle derivazioni in presenza di eccezionali condizioni di siccità e carenza idrica;

RITENUTO necessario ed urgente disporre la deroga al Deflusso Minimo Vitale (DMV) lungo l'asta del fiume Brenta, prevedendo una riduzione del 50% del DMV a valle della sezione di Bassano del Grappa (VI);

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e s.m.i. "Codice della protezione civile";
- la Legge regionale 1° giugno 2022, n. 13, art. 15 rubricato "Stato di emergenza regionale";
- la Legge regionale 16 agosto 2007, n. 20, art. 1 rubricato "Regolazione delle derivazioni in caso di eccezionali situazioni di piena o di siccità";
- la Legge regionale 17 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 72 del 1° luglio 2026;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

1. di richiamare integralmente quanto disposto con precedente Ordinanza n. 72 del 1° luglio 2026 di dichiarazione dello stato di emergenza regionale per deficit idrico su tutto il territorio della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 e dell'art. 1 della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 20;
2. di prendere atto della nota prot. n. 10736 del 30 luglio 2026 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali che ha rilevato che sussistono le condizioni per l'innalzamento del livello di severità idrica da "medio" ad "alto" sull'intero territorio regionale;
3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 44, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici, con comunicazione agli atti prot. 453631 del 05/08/2026, integrata con nota prot. 454895 del 05/08/2026, ha rappresentato il perdurare delle condizioni di grave criticità idrica e conseguentemente ha proposto al Presidente della Giunta regionale l'adozione di misure in deroga ai valori del Deflusso Minimo Vitale (DMV) con riferimento al fiume Brenta ai fini di regolare la risorsa idrica, come esposto in premessa;
4. di disporre, con decorrenza immediata e fino a nuova determinazione, la deroga al Deflusso Minimo Vitale (DMV) nel fiume Brenta, con una riduzione pari al 50% del DMV a valle della sezione di Bassano del Grappa (VI), al fine di garantire la sostenibilità complessiva del sistema e la gestione dell'emergenza idrica nei tratti di valle;
5. di incaricare i soggetti gestori delle opere di regolazione e derivazione interessati sul fiume Brenta dell'immediata attuazione di quanto disposto al punto 4, adeguando i manufatti di parzializzazione e rilascio e garantendo il continuo

monitoraggio delle portate esitate;

6. di incaricare l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) di svolgere un capillare e costante monitoraggio degli effetti ecologici, fisico-chimici ed idraulici derivanti dalla presente deroga sul corpo idrico ricettore del fiume Brenta, trasmettendo periodici report alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici;
7. di confermare, per quanto non espressamente modificato o derogato dal presente provvedimento, le disposizioni e le misure di salvaguardia impartite con la precedente Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 72 del 1° luglio 2026;
8. di incaricare la Direzione Protezione Civile di trasmettere la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile ad integrazione della richiesta di dichiarazione di stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, già trasmessa;
9. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici della notifica immediata del presente provvedimento all'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, ad ARPAV, ai Consorzi di Bonifica ed agli Enti gestori interessati, alle Prefetture ed alle Province territorialmente competenti;
10. di stabilire che la presente ordinanza ha validità immediata dalla data di adozione e fino a nuova determinazione, con riserva di integrazione o modifica in relazione all'evoluzione dell'andamento idrologico e meteorologico;
11. di dare atto che la presente ordinanza non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Stefani